GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV **Roma — Sabato, 29 settembre 1923** **Numero 229**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I o II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. **1912.**
Aggregazione al comune di Milano di undici comuni contermini.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che aggrega al comune di Milano undici comuni contermini.

MAESTÀ,

L'attuale circoscrizione del comune di Milano comprendente un territorio di appena 7600 ettari con una popolazione agglomerata di oltre 700,000 abitanti secondo i risultati del recente censimento, è

causa di grave disagio per l'espansione di quel grande centro demografico, specie in rapporto al continuo e rigoglioso sviluppo dei suoi potenti stabilimenti industriali. Ai margini della città, traendo vantaggio dalle favorevoli condizioni di vita offerte dalle sue fiorenti officine, si sono gradualmente sviluppate le comunità contermini di Baggio, Affori, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno, Vigentino, mentre, col progressivo ampliamento edilizio, il comune di Milano si è congiunto ai loro abitati, con taluno dei quali ha anche in comune delle vie, ed ha dovuto stabilire nel loro territorio alcuni dei suoi più importanti stabilimenti e servizi pubblici, come il polisportivo ed i nuovi impianti ferroviari in Lambrate, il grande collettore della fognatura in Vigentino, l'ippodromo in Trenno, il cimitero in Musocco, l'Ospedale dei contagiosi in Affori, l'aerodromo in Baggio, ecc.

Gl'inconvenienti derivanti da tale situazione per i frequenti contrasti nelle inevitabili interferenze fra le diverse amministrazioni civiche, la necessità di dare alla città di Milano un più ampio respiro per la organizzazione dei pubblici servizi in modo adeguato alle esigenze della sua crescente popolazione, l'interesse, per i Comuni contermini, di trarre più diretto vantaggio dalle agevolezze che offre la città con la più completa evoluzione degli istituti di ogni genere nei quali si esplica l'azione sociale della pubblica amministrazione, hanno in passato indotto le rappresentanze di taluni dei suindicati Comuni a chiederne l'aggregazione a quello di Milano in conformità a quanto si era già fatto per qualche altro piccolo Comune (recentemente Turro).

E poichè il problema si presenta ora più che mai urgente nella sua organica complessità, e nuovi voti sono pervenuti al Governo per un'adeguata soluzione, appare indeclinabile la necessità della fusione dei menzionati Comuni nell'unico comune di Milano, come provvedimento che, rispondendo a manifesti criteri di pubblica utilità, tolga alle singole amministrazioni la preoccupazione e la pena di cercare di volta in volta, su questioni particolari, accordi attraverso difficoltà grandissime create dagl'interessi in contrasto, dalle tradizioni e dalle resistenze locali, e dia vita ad un Ente che riunisca in sè tutti gli elementi necessari per sopperire ai bisogni generali delle popolazioni.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, col quale si stabilisce altresì la procedura da seguirsi per la determinazione delle condizioni dell'unione, consentendo al riguardo — data la specialità del caso — una maggiore larghezza di quella ammessa dall'art. 118 (comma ultimo) della legge comunale e provinciale; si conferiscono ai Commissari, che reggono l'amministrazione di alcuni di detti Comuni, i necessari poteri per deliberare in ordine a tali condizioni in luogo dei rispettivi Consigli, ed, infine, ad evitare l'immediata rinnovazione dell'intero Consiglio comunale di Milano, che è stato eletto il 10 dicembre 1922 e dovrebbe rinnovarsi nel 1926, si dispone che, ferma restando la sua scadenza ordinaria, siano ad esso, nel frattempo, aggregati i sindaci dei Comuni riuniti (e, per i Comuni retti da Commissari, un rappresentante da designarsi con R. decreto fra gli eleggibili a consigliere) e sia inoltre dato ai medesimi un posto di assessore effettivo ed uno supplente nella Giunta municipale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino sono riuniti nell'unico comune di Milano.

Art. 2.

Entro il 1° novembre 1923 i Consigli comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni dell'unione, anche in deroga all'articolo 118 (comma ultimo) della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Per tale adempimento sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione di detti Comuni.

In difetto delle deliberazioni di cui sopra, o in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro dell'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Fino alla rinnovazione generale ordinaria del Consiglio comunale di Milano, faranno parte del Consiglio medesimo i sindaci dei Comuni indicati nell'articolo primo, e, fra essi, saranno eletti un assessore effettivo ed uno supplente, che verranno aggregati alla Giunta municipale. Per i Comuni retti da Commissari, la designazione del rappresentante, che dovrà far parte del Consiglio comunale, sarà fatta con Regio decreto fra gli eleggibili a consigliere di ciascun Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 51. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. **1958**.
Modificazioni e aggiunte all'art. 20 del regolamento di servizio del personale delle dogane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il regolamento di servizio del personale delle dogane, approvato con decreto Luogotenenziale del 6 maggio 1917, n. 773;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 20 del regolamento di servizio pel personale delle dogane sono apportate le seguenti modificazioni [alle lettere *d*), *e*), *i*), *n*), *o*)] e aggiunte [lettere *t*), *u*)]:

Art. 20. — *d*) di prescindere dalla compilazione del verbale di contravvenzione per le differenze di peso riscontrate all'arrivo di merci verificate spedite con bolletta di cauzione, quando tali differenze siano da attribuire esclusivamente a fenomeni naturali o ai mezzi o modi di accertamento del peso delle merci, usati dalla dogana di partenza, e sia perciò escluso il sospetto di sostituzione — se trattisi di eccedenze — e di sottrazione — se trattisi di deficienze — fermo, nei casi di deficienza, il pagamento dei diritti di confine sulla intera quantità descritta nella bolletta di cauzione, qualora la differenza non sia superiore al mezzo per cento e trattisi di trasporti eseguiti in vagoni completi, piombati, giunti in perfetto stato;

e) di sanare, senza limite di somma, le differenze in meno, in confronto delle dichiarazioni di importazione, di cauzione e di introduzione in deposito, e di prescindere da ogni penalità per le differenze in più per le stesse dichiarazioni, quando l'ammontare dei diritti cui è proporzionata la multa non superi L. 100;

i) di sanare, per le merci nazionali arrivate in cabotaggio o in circolazione, le eccedenze rispetto alla quantità indicata nella bolletta di lasciapassare o di cauzione, quando siano da attribuire a fenomeni naturali o ai mezzi o modi di verificazione, purchè non sorga dubbio sulla origine o provenienza della merce;

n) di sanare la mancanza del « visto a bordo » sui riscontrini delle bollette di lasciapassare o di riesportazione di merci estere, quando sia fornita l'indubbia prova della partenza delle merci per l'estero o quando, entro un congruo termine, concesso dallo stesso direttore, sia fornita la prova dell'arrivo delle merci all'astero, mediante certificati delle dogane o degli agenti consolari del luogo di arrivo;

o) di concedere di volta in volta o con effetto permanente, quando ne sia riconosciuto il bisogno, il permesso di scarico nottetempo di merci esenti da dazio di importazione che siano alla rinfusa e di facile riconoscimento, e di concedere, anche quando ne sia riconosciuto il bisogno, lo sbarco di notte delle merci che si trovano sui velieri o sulle barche di alleggio;

t) di permettere che, per le merci esenti da diritti o soggette al solo diritto di statistica o gravate da lieve dazio di entrata, trasportate, sulle navi, alla rinfusa, quando siano di facile riconoscimento, sia eseguito lo sdoganamento a pieno carico, mediante sola visita a bordo della dogana e sbarco, sotto la vigilanza della guardia di finanza, alla quale devono essere dati, per opportuni riscontri, campioni della merce che deve essere sbarcata ed introdotta nello Stato;

u) di autorizzare che il termine di tre mesi stabilito dall'art. 10, secondo comma, della legge doganale per la visita, in concorso con l'autorità giudiziaria, delle merci considerate abbandonate sia protratto a sei mesi, quando ne sia riconosciuta l'opportunità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 97. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. **1959**.
Modifiche al regolamento doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto del 13 febbraio 1896, n. 65;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1 primo comma, 14 terzo comma, 21 ultimo comma, 23 secondo comma, 35 terzo e quarto comma, 74 terzo comma, 77 primo comma, 78 primo comma, 112 primo comma, 114 ultimo comma, 115 primo comma, 148, 207 secondo comma, 239 numero 1, lettere *b*), *c*) e *d*), 240 e 255 secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali sono modificati come appresso:

Art. 1 primo comma: soppresse le parole « e su quello di Garda », nonchè « e per il lago di Garda, Co in Caldera e Marza ».

Art. 14, terzo comma:

Il capo della dogana, è in facoltà di permettere il trasbordo delle suddette merci su presentazione delle bollette dalle quali sono accompagnate e di un estratto del manifesto contenente la distinta dei colli, delle partite e delle relative bollette. In tal caso il permesso di trasbordo viene scritto tanto sulle bollette come sull'estratto dal manifesto.

Art. 21, ultimo comma:

Le merci giunte alle dogane di confine possono essere introdotte e custodite, sotto la sorveglianza doganale, nei magazzini o capannoni, esercitati nelle stazioni ferroviarie o nei porti, dai vettori, dalle Camere di commercio, dai Municipii o dagli Enti portuali.

Art. 23, secondo comma:

In ogni caso le merci sbarcate e quelle arrivate alla dogana per via di terra sono sorvegliate dagli agenti di finanza fintantochè non vengano introdotte in dogana, o nei magazzini o capannoni, di cui all'ultimo comma dell'art. 21, ovvero non siano sdoganate.

Art. 35, terzo e quarto comma:

Il requisito dell'attitudine a compiere le operazioni doganali deve provarsi con la presentazione di certificati vidimati dalla Camera di commercio, dai quali risulti che il richiedente ha compiuto in modo soddisfacente un tirocinio di almeno due anni presso spedizionieri autorizzati e con la presentazione di titoli scolastici dimostranti che egli ha compiuto il corso delle scuole medie di primo grado.

Il concorrente deve essere, inoltre, sottoposto ad un esame pratico presso una dogana sede di direttore di Circoscrizione, allo scopo di accertare che abbia sufficiente conoscenza della tariffa e delle disposizioni doganali e che sia in grado di compiere regolarmente le operazioni inerenti alle merci estere e nazionali. L'esame pratico è sostenuto davanti una Commissione nominata dall'intendente di finanza, e composta dal capo della Circoscrizione o da chi ne fa le veci, da due capi di servizio della dogana, da un delegato della Camera di commercio e da uno spedizioniere autorizzato.

Art. 74, terzo comma:

Quando, invece, si tratti di dichiarazioni già registrate o di bollette già emesse, la dogana appone su di esse la nuova liquidazione, e poi: se i diritti effettivamente dovuti risultano maggiori di quelli liquidati precedentemente, viene emessa la bolletta di riscossione suppletiva, se risultano minori ed il contribuente non ha ancora pagati i diritti nella

maggiore misura, col permesso del direttore della Circoscrizione doganale e previ i riscontri che esso riterrà opportuni, viene limitata la riscossione alla somma effettivamente dovuta, detraendo dal totale dei diritti risultanti dal registro delle riscossioni la somma in più contabilizzata; se i diritti già furono pagati secondo la precedente liquidazione, il contribuente ottiene il rimborso del più pagato a termini dell'articolo 16 della legge, ed all'uopo la dogana, senza che le venga presentata speciale domanda, compie le formalità prescritte dall'articolo 95, ma, se non siano state ancora chiuse le contabilità del mese cui la bolletta si riferisce, può essere dal capo della Circoscrizione doganale autorizzata la restituzione della somma in più riscossa, ritirando quietanza del contribuente sulla matrice della corrispondente bolletta ed eseguendo analoga annotazione sulla bolletta figlia e la detrazione della somma rimborsata dal totale del registro di riscossione.

Art. 77, primo comma: (Soppresso).

Art. 78, primo comma:

Le merci fino a L. 2000 di valore di stima per ogni lotto e quelle rimaste invendute al pubblico incanto, senza limite di valore, possono vendersi a trattative private col permesso del direttore della Circoscrizione doganale; possono essere vendute a trattative private anche le merci di valore superiore a L. 2000, ma con autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 112, primo comma:

Sono soppresse le parole « e sul lago di Garda ».

Art. 114, comma ultimo:

Sono soppresse le parole « e su quello di Garda ».

Art. 115, primo comma:

Sono soppresse le parole « e sul lago di Garda ».

Art. 148:

Ai conduttori di barche o di rimorchiatori di portata non maggiore di 20 tonnellate, muniti di licenza dell'autorità marittima, ai sensi degli articoli 187 e 190 del Codice per la Marina mercantile, che non trasportano merci o trasportano soltanto merci nazionali per cabotaggio non soggette al vincolo della bolletta di cauzione, può essere consentito che la licenza dell'autorità marittima, previa vidimazione della dogana, abbia, per tutta la sua durata, la validità di *lasciapassare per manifesto*. All'atto della vidimazione della dogana sarà riscosso, con applicazione di marca sulla licenza, il diritto di bollo stabilito per i lasciapassare per manifesto.

Questa agevolezza non si consente a persone che abbiano commesso contrabbandi o siano imputate di contrabbando e si revoca ogni qualvolta non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal presente articolo.

Ad ogni approdo, come pure all'atto della partenza, la licenza vidimata, come dianzi è detto, deve essere esibita agli agenti di vigilanza, i quali la riscontrano, e, in caso di irregolarità, ne fanno denunzia alla dogana.

Art. 207, secondo comma:

Soppresse le parole « dal lago di Garda ».

Art. 239, numero 1, lettere *b*), *c*) e *d*):

1, *b*) in barili di legno, 6 per cento, con facoltà al direttore della Circoscrizione doganale di giungere, con motivato decreto, fino al 12 per cento;

c) in cassette di legno contenenti stagnoni, 3 per cento, con facoltà al direttore della Circoscrizione doganale di giungere, con motivato decreto, fino al 6 per cento;

d) in altri recipienti, 2 per cento.

Per la benzina depositata in cisternoni è concesso il calo nella misura del 6 per cento, con facoltà al direttore della Circoscrizione doganale di giungere, con motivato decreto, fino al 10 per cento.

Art. 240:

I cali di tolleranza si liquidano su tutta la quantità delle merci introdotte nei magazzini e segnate nei registri di deposito.

Per i periodi minori di un anno i cali si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, però in caso di giacenze inferiori ad un mese si liquida il calo come se il mese fosse compiuto.

Per ogni singola estrazione di merci da magazzini si prende nota, nei registri, dei cali calcolati per il tempo trascorso dal giorno dell'introduzione in deposito al giorno dell'estrazione. Nel giorno della chiusura dei conti, per esaurimento del carico o per verificazione di magazzino, si calcola e si aggiunge il calo corrispondente alle quantità non estratte che mancano a pareggiare la totalità del carico risultante dai registri.

Art. 255, secondo comma:

Soppresse le parole « e del lago di Garda ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 98. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. 1960.
Modificazioni al testo unico delle leggi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1 primo comma, 4, 5 ultimo comma, 7 primo comma, 9 secondo e ultimo comma, 10 secondo comma, 11 terzo comma, 12, 13, 14, 15 terzo comma, 16 primo comma, 19, 21, 23, 28 primo comma, ultima parte, 33, 37 primo e secondo comma, 41 secondo comma, 44 primo comma, 46 terzo comma, 51, 53 ultimo comma, 59, 60 primo comma, 61, 63, 66, 67, 74, 78, 86, 87 ultimo comma, 93, 94, 112, 113, 116 e 117 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, sono sostituiti i seguenti:

Articolo 1, primo comma:

Il lido del mare, le sponde lungo i tratti promiscui del lago di Lugano, i confini con gli altri Stati formano la linea doganale.

Articolo 4:

Ogni operazione doganale deve essere fatta nei luoghi assegnati dall'Amministrazione.

Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci può essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana e senza l'assistenza dei suoi agenti.

La dogana può prescrivere che le operazioni di carico e quelle di scarico e di trasbordo delle merci non si compiano contemporaneamente sullo stesso bastimento.

Il capo dell'ufficio doganale può permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvengano senza l'assistenza degli agenti doganali.

Articolo 5, ultimo comma:

Le norme per l'ammissione degli spedizionieri e dei mandatari presso le dogane sono determinate dal regolamento. Non sono ammessi quali spedizionieri o mandatari dei proprietari delle merci coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui cessarono di servire in detta Amministrazione.

Articolo 7, primo comma:

La dichiarazione deve farsi nelle dogane di mare e in quelle della frontiera di terra presso stazioni ferroviarie di confine, di regola, entro quindici giorni dall'arrivo delle merci. In casi eccezionali il capo della dogana ha facoltà di prorogare detto termine. Presso le altre dogane della frontiera di terra la dichiarazione deve essere fatta appena giunte le merci.

Articolo 9, secondo comma:

Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli e di altri contrassegni e le indennità agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

ultimo comma:

Ai termini della presente legge, per diritti di confine s'intendono i dazi di entrata e quelli di uscita, nonchè le sopratasse e le imposte di consumo e di vendita che gravano le merci all'importazione.

Articolo 10, secondo comma:

Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia seguita dalla visita, le merci estere saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione pel soddisfacimento dei diritti per esse dovuti. Saranno anche ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione pel soddisfacimento dei diritti per esse dovuti le merci nazionali, introdotte in dogana, che non siano ritirate entro tre mesi dall'arrivo.

Articolo 11, terzo comma:

Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione. Saranno altresì ritenute a disposizione dell'Amministrazione, pel soddisfacimento dei diritti successivamente maturati, le merci che dopo un mese dal rilascio della bolletta, di cui all'articolo 14, non siano asportate dalla dogana.

Articolo 12. *Piombi ed altri contrassegni.*

Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e le modalità dei bolli a piombo e di altri contrassegni da apporsi ai colli di merci e ai veicoli nelle varie operazioni doganali, come pure di stabilire la tassa che per l'apposizione dei contrassegni stessi dovrà essere pagata dagli speditori delle merci.

Articolo 13. *Garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese.*

Le merci, quando non siano soggette a confisca, guarantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese di ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarantiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese dovute da proprietari stessi, in qualità di contravventori o di responsabili a termini di legge.

Articolo 14:

In prova delle seguite operazioni è data al proprietario della merce *la bolletta* che attesta il pagamento dei diritti o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana o l'adempimento, in genere, delle condizioni e formalità inerenti alla destinazione doganale delle merci.

La *bolletta* della dogana è il solo documento che prova il pagamento dei diritti.

Articolo 15, terzo comma:

L'azione pel ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

Articolo 16, primo comma:

Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta di pagamento originale. Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Articolo 19:

L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali, ma non dispensa dal pagamento dei diritti doganali che fossero dovuti sulle merci. La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati nelle forme stabilite dalle leggi.

Articolo 21:

Non è permesso di erigere edifici lungo il lido del mare senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale.

Articolo 23:

Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore e su quello di Lugano, nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio, per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia

per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago Maggiore e i detti bacini del lago di Lugano senza la bolletta di pagamento o di cauzione. Le merci in arrivo nei tratti promiscui del lago di Lugano devono essere direttamente presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'articolo 1.

Sono eccettuate dai detti obblighi le merci trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Nei tratti promiscui del lago di Lugano è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole caricare o scaricare merci dove non siano uffici doganali.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che dànno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana per la compilazione del processo verbale.

Articolo 28, primo comma, ultima parte:

Il numero dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Articolo 33:

Dopo la verificazione delle merci e liquidati ed esatti i diritti, è consegnata al contribuente la *bolletta d'importazione,* mercè la quale le merci potranno essere levate dalla dogana.

Oltre quanto è compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno in cui è consegnata.

Articolo 37, primo e secondo comma:

È in facoltà della dogana di dare la *bolletta di cauzione* senza precedente verificazione delle merci o con parziale verificazione di esse, quando i colli siano fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'articolo 12, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinerà il Ministero delle finanze, siano assicurati con doppio involto e con doppio piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verrà prestata in ragione di L. 40 a titolo di diritti di confine e di altrettante per le pene per ogni chilogramma di peso lordo.

Articolo 41, secondo comma:

Le merci in transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 30 tonnellate. Potrà, tuttavia, essere fatta eccezione, con le cautele che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, per l'imbarco, ad uso di bordo, di combustibili e lubrificanti, sui bastimenti di portata non maggiore di 30 tonnellate con motori meccanici.

Articolo 44, primo comma:

Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno, di regola, rimanere in deposito due anni, non computando nè i mesi nè i giorni dell'anno in corso. Sulla domanda del depositante il Direttore della circoscrizione doganale potrà prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procederà, secondo il disposto degli articoli 10 e 11, per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, ed a termini dell'articolo 15, pel ricupero dei diritti di magazzinaggio maturati durante il deposito.

Articolo 46, terzo comma:

La riesportazione per via di mare può farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 30 tonnellate, salva l'eccezione dell'articolo 41, per i bastimenti con motori meccanici. Questa prescrizione è applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione.

Articolo 51:

Per le merci soggette a calo di giacenza depositate in magazzini tali in affitto o di proprietà privata è concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale. La specie delle merci ammesse all'abbuono, la misura di questo e le norme per la sua liquidazione verranno stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

L'abbuono è accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.

Articolo 53, ultimo comma:

I magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che potranno essere imposti dall'Amministrazione delle dogane previo decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. Nei Magazzini generali potrà esercitarsi il deposito delle merci estere soltanto se essi siano istituiti nelle località che sono sede di dogane di prim'ordine. Potrà tuttavia il Ministero delle finanze, sentito il parere del Ministero dell'economia nazionale, autorizzare il deposito di merci estere anche in magazzini generali situati in località ove non esista dogana di prim'ordine, a condizione che l'Amministrazione del magazzino assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza.

Articolo 59:

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione può essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati sulle materie prime si fa la dichiarazione scritta.

Dopo la verificazione delle merci e liquidati ed esatti i diritti, la dogana consegna la bolletta di esportazione, la quale, oltre al nome del contribuente, la qualità, la quantità e, ove occorra, il valore delle merci, indica, a seconda dei casi, la strada da percorrere ed il tempo entro il quale le merci debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non è più valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si potè interamente imbarcare.

Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche l'esportazione delle merci non avesse effetto.

Articolo 60, primo comma:

Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o pel lago di Lugano conservano la nazionalità, purchè non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabotaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalità.

Articolo 61:

Il Ministero delle finanze stabilirà quali merci debbono essere racchiuse in colli bollati.

Articolo 63:

Quando le merci rientrano nella linea doganale sono confrontate con le indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi *lasciapassare* da cui le singole partite devono essere accompagnate.

Se non è riconosciuta la loro identità, quand'anche siano racchiuse in colli bollati o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel lasciapassare per la reintroduzione

delle merci fosse scaduto da tre mesi pel cabotaggio, o da un mese, per la circolazione, vengono considerate come estere, eccetto che sia dimostrato che la mancata riesportazione nel termine prescritto sia dovuta a causa di forza maggiore.

Articolo 66:

Al confine di terra fino alla distanza di 10 km. dalla frontiera e al confine di mare fino alla distanza di 5 km. dal lido, è stabilita una zona, detta di vigilanza, nella quale la circolazione e la custodia delle merci estere sono soggette a speciale sorveglianza all'intento di reprimere il contrabbando.

Tale zona si potrà anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza e specialmente dove sianvi fiumi o laghi prossimi al confine e dove sianvi, rientrando dal mare, tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate e le strade comuni.

Articolo 67:

Le zone di vigilanza sono determinate e descritte e possono essere ulteriormente variate con decreti Reali, udito il parere del Consiglio di Stato. I decreti Reali saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Articolo 74:

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, potranno essere sottoposti a particolare vigilanza ed a speciale permesso i depositi, in prossimità del confine di terra, delle merci che presentassero maggiori pericoli di contrabbando, determinando le condizioni e modalità per l'istituzione e per l'esercizio di detti depositi.

Articolo 78:

Le guardie di finanza o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 74, per verificare secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale, le merci e i rispettivi documenti.

Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le zone stesse, quando si tratti di contrabbando sempre perseguitato ai sensi dell'articolo 77, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.

Le guardie di finanza e gli altri agenti della forza pubblica non potranno eseguire di notte visite e perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge senza l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo.

Per l'assistenza, dove non siavi un ufficiale o un comandante di sezione della guardia di finanza, gli agenti suddetti, quando intendono praticare le perquisizioni, dovranno rivolgersi al giudice istruttore, al pretore, al commissario o vice commissario di pubblica sicurezza, ad un ufficiale dei carabinieri oppure al sindaco o a chi ne fa le veci.

Articolo 86:

Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro, di un piombo, bollo, sigillo e simili, come pure per la loro falsificazione, sarà dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, un'ammenda non minore di L. 50 nè maggiore di L. 500.

Articolo 87, ultimo comma:

È soggetto alla stessa ammenda chi istituisce i depositi di cui all'articolo 74 senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni.

Articolo 93:

L'azione giudiziale per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione punibile con pena eguale o più grave od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

Articolo 94:

Sono considerate in contrabbando le merci estere comunque sottratte al pagamento dei diritti di confine o delle quali comunque si tenti la sottrazione a tale pagamento.

La sottrazione al pagamento dei diritti è sempre considerata come avvenuta o tentata per le merci:

a) scaricate, di notte, nei porti o sulle spiaggie; introdotte per terra, di notte o per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) trovate nelle acque del lago di Lugano innanzi alle sponde costituenti la linea doganale, in barche che bordeggiano o sono in comunicazione con la terra dove non sono dogane;

c) trovate in bastimenti che rasentano il lido del mare, gettano l'ancora o approdano dove non sono dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o su barche non superiori a cento tonnellate, dirette ad un porto nazionale, mancanti del manifesto;

d) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

e) introdotte nel lago Maggiore o nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio del lago di Lugano, senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali;

f) levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

g) depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi fra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori dichiarati fuori della linea doganale;

h) riesportate per la via di mare — salva la eccezione degli articoli 41 e 46 — o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a 30 tonnellate;

i) presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;

l) destinate all'estero o ad altro porto dello Stato, che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Articolo 112:

Qualora il contravventore non possa pagare le ammende o le multe prescritte, queste saranno rispettivamente commutate in arresto o in detenzione da tre giorni a sei mesi, estensibili ad un anno per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della ammenda o della multa non pagata.

Articolo 113:

I contravventori possono essere arrestati soltanto in caso di flagranza di contravvenzione o di contrabbando accom-

pagnati da altro reato punito con pena corporale, ovvero di associazione per contrabbando o contrabbando punito con pena corporale, oltre la multa.

Negli altri casi il contravventore può essere trattenuto, se non è conosciuto, finchè non abbia provato la sua identità dinanzi all'autorità competente e, se sia suddito estero, insino a che non abbia dato cauzione per le pene pecuniarie e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata.

Articolo 116:

Le multe, le ammende e le altre pene che la legge stabilisce per i contrabbandi e per le contravvenzioni doganali sono applicate dall'autorità giudiziaria, esclusa la competenza dei pretori.

Articolo 117:

Prima che il giudice ordinario abbia emesso la sentenza o questa sia passata in giudicato, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione delle pene pecuniarie, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione.

Se il massimo non supera L. 300 possono decidere i capi delle dogane di secondo ordine.

Se il massimo non supera L. 1000 possono decidere i capi delle dogane di primo ordine, alle quali non sia preposto un direttore.

Se il massimo non supera L. 3000, può decidere il direttore.

Se il massimo non supera le L. 10,000 può decidere il direttore della circoscrizione doganale anche per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della pena pecuniaria supera la competenza dei rispettivi capi.

La decisione spetta all'intendente di finanza, udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi L. 10,000.

La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai diritti ed alle spese, ove ed in quanto tali condanne accessorie occorrano.

La decisione amministrativa non può essere emessa, se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese. Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di associazione contrabbandiera o di qualunque caso di contrabbando che sia punibile con pena corporale oltre la multa.

Art. 2.

Sono abrogati l'art. 34, i comma secondo, terzo e quarto dell'art. 68, gli articoli 69, 70, 71, 72, 73 e 75, il n. 2° dell'art. 77, l'art. 85 e la lettera *f)* dell'art. 88 del testo unico delle leggi doganali.

Art. 3.

Negli articoli 43 ultimo comma e 50 secondo comma del testo unico delle leggi doganali è sostituita la parola « pene » all'altra « multa ».

Negli articoli 79, 80, 81, primo comma, 82, 83, 84, 87, primo comma, 88, 89, 92 del testo unico suddetto è sostituita, secondo i casi, la parola « ammenda » o « ammende » alle espressioni « multa » o « multe », « somma », « pena pecuniaria », « pene pecuniarie ».

Negli articoli 98, 99 e 100 del testo unico medesimo è sostituita la parola « detenzione » alla espressione « carcere ».

Nell'art. 105, secondo comma del ripetuto testo unico delle leggi doganali all'espressione « interdizione dai pubblici uffici » è sostituita l'espressione « interdizione perpetua dai pubblici uffici » e nell'art. 121 è sostituita alla parola « multa » l'altra « pena pecuniaria ».

Art. 4.

All'art. 91 dell'anzidetto testo unico delle leggi doganali sono sostituiti i due seguenti articoli:

91. — La omessa dichiarazione di tabacchi lavorati portati dai viaggiatori è punita con l'ammenda non minore di L. 25, nè maggiore di L. 300.

91-*bis*. — Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge e del relativo regolamento, non punita con pena speciale, sarà applicata l'ammenda non minore di L. 5 nè maggiore di L. 100.

Art. 5.

All'art. 98 del detto testo unico delle leggi doganali è aggiunto il seguente comma:

Per stabilire la recidiva, la reiterazione e la qualifica di contrabbandiere non ha influenza il tempo trascorso fra i diversi contrabbandi.

Art. 6.

È autorizzato il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia doganale e la pubblicazione con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, di un nuovo testo unico delle leggi doganali in sostituzione di quello modificato col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 99. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1967.

6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3,342,000 rimane disponibile la somma di L. 11,658,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di L. 2,279,000 da inscriversi ai sottonotati capitoli degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1923-1924:

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 59/III (nuovo) — « Somma occorrente per il funzionamento della Commissione suprema mista di difesa (R. D. 7 giugno 1923, n. 1432) » L. 40,000.—

Cap. n. 395-*ter* (nuovo) — « Spese per le indagini sulla situazione amministrativa della Società per le bonifiche Pontine » . . . . . . L. 10,000.—

Cap. n. 448-*ter* (nuovo) — « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione Internazionale di Gand » . . . . L. 20,000.—

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 26 — « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, ecc. » . . . . L. 20,000.—

Cap. n. 50-*bis* (nuovo) — « Spese di viaggio, indennità di missione, spese di cambio e retribuzioni ai componenti la Missione civile italiana residente all'Equatore » . . . . L. 383,000.—

Cap. n. 56 — « Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali, ecc. . . . . . L. 215,000.—

Cap. n. 79 (aggiunto) — « Spese per la Delegazione italiana alla Conferenza di Losanna » L. 160,000.—

Cap. n. 85 (aggiunto) — « Assegnazione per spese civili e politiche del R. Consolato generale di Spalato » . . . . L. 96,000.—

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.

Cap. n. 157-*bis* (nuovo) — « Contributo dello Stato nelle spese per la prima Mostra internazionale delle arti decorative a Monza » . . . . L. 20,000.—

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 71 — « Spese per la lotta antimalarica in Sardegna » . . . . L. 100,000.—

Cap. n. 75 — « Servizio segreto » . . . . . » 800,000.—

Cap. n. 117-*bis* (nuovo) — « Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (RR. DD. 25 e 28 gennaio 1923, nn. 87 e 153 e R. D. 29 luglio 1923, n. 1689) » . . . . L. 250,000.—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Cap. n. 144 (aggiunto) — « Somma occorrente per corrispondere agli impiegati addetti, ecc. » L. 150,000.—

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. 68-*bis* (nuovo) — « Spese per l'invio di militari mutilati al Congresso internazionale chirurgico a Londra » . . . . L. 15,000.—

Totale . . . L. 2,279,000.—

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 106. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 1973.

Scioglimento del Consorzio delle cooperative autonome della provincia di Treviso, con sede in Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 settembre 1921, n. 1408, con cui il Consorzio delle cooperative autonome della provincia di Treviso con sede in Treviso, fu riconosciuto legalmente ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1923 con il quale fu provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione di detto Consorzio ed alla nomina di un Commissario straordinario;

Vista la relazione del Commissario straordinario;

Ritenuto che per il gravissimo dissesto patrimoniale e per la completa disorganizzazione amministrativa in cui versa il Consorzio si rende impossibile il suo riordinamento e si rende indispensabile ed urgente provvedere al suo scioglimento;

Sentita la Commissione centrale per le cooperative;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio delle cooperative autonome della provincia di Treviso, con sede in Treviso, riconosciuto legalmente col R. decreto 29 settembre 1921, n. 1408, è sciolto.

I signori ing. Arreghini Arturo, ing. Cannobbio Antonio e dott. rag. Millin Antonio sono nominati liquidatori del Consorzio medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 112. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 1964.
Norme per il passaggio delle sezioni industriali dei Regi istituti tecnici di Bergamo, Livorno, Napoli, Roma, Terni, Torino, Udine e Venezia alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 relativo alla riforma della scuola media;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1923 le sezioni industriali dei Regi istituti tecnici di Bergamo, Livorno, Napoli, Roma, Terni, Torino, Udine e Venezia passano alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Con la decorrenza indicata al precendente articolo i professori titolari delle cattedre di dette sezioni, di cui all'annessa tabella, tutti appartenenti al ruolo *A*, giusta la legge 16 luglio 1914, n. 679, sono assunti in servizio dal Ministero della economia nazionale, conservando il diritto al trattamento economico vigente per i professori del ruolo stesso dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il materiale scientifico, di laboratorio e di officina, appartenente alle sezioni industriali dei Regi istituti tecnici di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà preso in carico dal Ministero dell'economia nazionale o dai Regi istituti industriali posti alla dipendenza del Ministero stesso, che sostituiranno le dette sezioni industriali.

Art. 4.

Con altri provvedimenti, promossi dal Ministro per l'economia nazionale saranno regolati i rapporti tra lo Stato e gli Enti che contribuiscono al mantenimento delle menzionate sezioni industriali, l'ordinamento da farsi alle sezioni stesse e la condizione degli alunni delle medesime.

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze si provvederà alle variazioni da apportare negli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1923-24 in seguito al passaggio disposto dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 103. — GRANATA.

Cattedre delle sezioni industriali degli istituti tecnici i cui titolari passano alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

SEDI degli istituti tecnici	DISCIPLINE E GRUPPI DI DISCIPLINE costituenti la cattedra
Bergamo	1. - Chimica generale e industriale. Ne è titolare il prof. Sestini Quirino, nato il 12 aprile 1872 e che iniziò il servizio nelle scuole medie il 1° luglio 1896).
Id.	2. - Disegno di macchine e geometria descrittiva. (La cattedra è vacante).
Id.	3. - Filatura e disegno di macchine tessili. (La cattedra è vacante).
Id.	4. - Meccanica e resistenza di materiali. (Ne è titolare il prof. Gandini Augusto, nato il 2 novembre 1861, e che iniziò il servizio il 1° ottobre 1887).
Id.	5. - Tessitura. (Sono in corso gli atti per il collocamento a riposo, dal 1° febbraio 1923, del titolare prof. Casartelli Ercole. (La cattedra è da considerarsi quindi vacante).
Id.	6. - Tintoria, stamperia e finitura di tessuti. (La cattedra è vacante).
Id.	7. - Calcolo, costruzione di macchina ed elementi di meccaniche industriali. (La cattedra è vacante).
Id.	8. - Tecnologie meccaniche e direzione delle officine. (La cattedra è vacante).
Livorno	1. - Meccanica e disegno di macchine. (Ne è titolare il prof. Caldelli Antonio, nato il 20 aprile 1863 e che iniziò il servizio il 1° ottobre 1887).
Id.	2. - Costruzioni industriali e disegno. (Ne è titolare il prof. Cartier Carlo, nato il 26 marzo 1867 e che iniziò il servizio il 1° gennaio 1894).
Napoli	1. - Meccanica e disegno di macchine. (La cattedra è vacante).
Roma	1. - Meccanica e disegno di macchine. Ne è titolare il prof. Ranieri Filippo, nato il 1° luglio 1868 e che iniziò il servizio il 1° dicembre 1892).
Id.	2. - Costruzioni e topografia. (La cattedra è vacante).
Id.	3. - Chimica industriale. (Ne è titolare il professor Romeggialli Abelardo, nato il 26 maggio 1851, che avendo iniziato il servizio il 1° dicembre 1873 sarà collocato a riposo).
Terni	1. - Meccanica e disegno di macchine. (Ne è titolare il prof. Curzio, nato l'11 ottobre 1860 e che iniziò il servizio il 1° marzo 1887).
Torino	1. - Due cattedre di meccanica e disegno di macchine. (Di una è titolare il prof. De Torre Luigi, nato il 17 settembre 1851 e che iniziò il servizio il 1° ottobre 1905; l'altra cattedra è vacante).
Id.	2. - Merceologia, analisi tecnica e chimica tintoria. (La cattedra è vacante).
Id.	3. - Tessitura. (La cattedra è vacante).
Udine	1. - Meccanica e disegno di macchine. (La cattedra è vacante).
Venezia	1. - Meccanica e disegno di macchine. (La cattedra è vacante).
Id.	2. - Costruzioni e topografia. (La cattedra è vacante).

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GENTILE.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. **1968**.
Soppressione dell'ufficio di direttore generale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e modificazioni successive;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ufficio di direttore generale delle ferrovie dello Stato è soppresso. Le attribuzioni e facoltà spettanti per leggi e regolamenti al direttore generale sono temporaneamente deferite al Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 107. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. **1969**.
Soppressione del premio per immunità di malaria concesso dall'art. 93 delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;
Visto l'articolo 6 della legge 7 aprile 1921, n. 368;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 93 delle disposizioni sulle competenze accessorie annesse al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto-legge Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 108. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. **1970**.
Servizio delle privative industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vedute le leggi 30 ottobre 1859, n. 3731 e 4 agosto 1894, n. 376;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con quello delle finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio delle privative industriali è affidato ad un ufficio speciale posto alla immediata dipendenza del Ministro dell'industria, commercio e lavoro. Esso disimpegna anche i servizi relativi alle privative per disegni e modelli, ai marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio nazionali ed internazionali e ai diritti di autore, ed è denominato «Ufficio della proprietà intellettuale».

Art. 2.

L'ufficio comprende un personale stabile appartenente ai ruoli attuali dell'Amministrazione centrale dell'industria, commercio e lavoro e un personale assunto con contratto di lavoro od a cottimo, secondo le esigenze del servizio e per un termine non mai superiore ad un anno.

Art. 3.

Per provvedere alle spese dipendenti dall'applicazione del presente decreto, esclusi gli stipendi al personale stabile, è annualmente stanziata nel bilancio di previsione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, a cominciare dall'esercizio 1923-1924, in appositi capitoli di parte ordinaria, la somma di L. 600,000.
In particolare si provvederà con detta somma:
a) al pagamento del personale assunto con contratto di lavoro od a cottimo. Tale lavoro potrà essere concesso anche al personale di ruolo, che dovrà eseguirlo in prosecuzione dell'orario normale;
b) alla spesa per pubblicazioni da farsi a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, nonchè alla spesa per traduzioni, per studi e lavori nello interesse dell'ufficio e per compilazione dei bollettini;
c) ai contributi alle Unioni internazionali;
d) alla spesa per la Commissione dei ricorsi.

Art. 4.

Spetta al Ministro dell'industria, commercio e lavoro, sentito il Ministro delle finanze:

a) di assumere il personale fuori ruolo;

b) di stabilire le norme e gli schemi di contratto per la sua assunzione.

Art. 5.

Gli effetti di un attestato di privativa cominciano dal momento in cui ne fu presentata la domanda e durano 15 anni.

Art. 6.

La domanda per ottenere un attestato di privativa deve essere presentata all'ufficio di cui all'art. 1 del presente decreto o ad una Prefettura o Sottoprefettura o ai Governatorati delle Colonie e dei territori occupati. La domanda e la descrizione dell'invenzione o scoperta debbono essere redatte in lingua italiana.

Art. 7.

La domanda di attestato per modificazioni od aggiunte presentate dal titolare dell'attestato principale entro sei mesi dalla data di questo, gli conferisce il diritto di prelazione sulle domande presentate da terzi entro il detto termine e per lo stesso oggetto.

Art. 8.

Le tasse da pagare per attestati di privative industriali, comprensive delle addizionali sono le seguenti:

a) una tassa di domanda di L. 100;

b) una tassa annuale che incominciando da L. 50 per il primo anno, aumenta progressivamente di L. 50 per ogni anno;

c) per gli attestati addizionali è dovuta oltre la tassa di domanda, una tassa speciale di L. 100.

Art. 9.

La tassa di domanda, la tassa annuale del primo anno e la tassa per gli attestati addizionali, saranno pagate all'atto della presentazione della domanda.

Le altre tasse annuali saranno pagate anticipatamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui fu presentata la domanda.

Non effettuandosi il pagamento alla scadenza, questo è ammesso nei tre mesi successivi, nel qual caso si debbono pagare L. 25 in più per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Ove però il rilascio dell'attestato avvenga dopo un anno, il pagamento delle tasse annuali successive alla prima e che sarebbe nell'intervallo scaduto, potrà farsi entro i tre mesi dal rilascio.

Possono pagarsi anticipatamente più tasse annuali.

Art. 10.

I ricorsi contro il rifiuto o la sospensione del rilascio dell'attestato di privativa, di cui agli articoli 39 e 40 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, saranno accompagnati dalla giustificazione del deposito di L. 100, le quali saranno restituite se il ricorso avrà esito favorevole.

Art. 11.

Le note per la registrazione del trasferimento di privativa di cui agli articoli 46 e seguenti della precitata legge 30 ottobre 1859, n. 3731, debbono essere accompagnate dalla giustificazione del pagamento di una tassa di trascrizione di L. 50, che non sarà in nessun caso rimborsato.

Art. 12.

I versamenti di tutte le tasse e il deposito di cui all'art. 11 debbono farsi mediante vaglia postale raccomandato, emesso nello Stato, nelle Colonie, o nei territori occupati e diretto all'ufficio della proprietà intellettuale. L'importo ne sarà esatto dal demanio nei modi da stabilirsi d'intesa col Ministero delle finanze.

I pagamenti possono essere effettuati da qualsiasi persona e prendono data dalla spedizione raccomandata del vaglia.

Sono anche validi i pagamenti fatti con vaglia non raccomandato purchè questo pervenga all'ufficio prima della scadenza del termine per il pagamento.

Art. 13.

Se la domanda di privativa è ritirata dall'interessato o è definitivamente rigettata la tassa di domanda non sarà rimborsata.

Art. 14.

I registri ove sono trascritti gli attestati rilasciati e annotati tutti gli atti successivi che li riguardano sono registri pubblici. Ognuno può chiedere estratti dei detti registri pagando una tassa di L. 15 per ogni estratto.

Art. 15.

Per la certificazione di autenticità delle copie, di cui all'art. 52 della citata legge 30 ottobre 1859, è dovuta una tassa fissa di L. 15 da pagarsi in conformità dell'art. 12 del presente decreto, ed un diritto di L. 2 per ogni foglio di carta bollata e per ogni tavola di disegno da pagarsi all'ufficio della proprietà intellettuale.

Art. 16.

Per esaminare i ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio della proprietà intellettuale, è istituita una commissione composta di un presidente e di quattro membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. I membri della commissione e il presidente di essa sono nominati con decreto Ministeriale, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici designati a scelta del presidente tra i professori ordinari delle Regie università e dei Regi istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

Il capo dell'ufficio fa parte della commissione senza voto deliberativo.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli attestati già rilasciati salvi restando i diritti acquisiti.

Le tasse annuali già pagate in base alle disposizioni precedenti sono ritenute valide; quelle non ancora pagate deb-

bono commisurarsi in base alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 18.

I titolari di attestati di privativa tuttora in vigore concessi per una durata inferiore ai 15 anni, possono continuare a godere del diritto di privativa sino ai 15 anni con l'obbligo del pagamento delle tasse dovute ai termini dell'articolo precedente.

Art. 19.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto si intendono abrogate.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 109. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1971.
Esenzione doganale per il granone bianco destinato alla fabbricazione dell'amido.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sotto la voce 67, lettera *a*) della tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, numero 806, è inserita la seguente nota:
« Il granturco bianco destinato alla fabbricazione dell'amido è ammesso, in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilire dal Ministro delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 110. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. 1974.
Nomina del Governatore militare e civile dell'isola di Corfù e isole adiacenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, e con i Ministri della guerra, delle finanze e della giustizia ed affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il vice-ammiraglio Diego Simonetti, pur conservando l'attuale sua carica di capo del Dipartimento marittimo dell'Jonio e del basso Adriatico, è nominato Governatore militare e civile dell'isola di Corfù e delle adiacenti isole di Fano, Marlera, Samothraki, Paxo e Antipaxos.
Il presente decreto ha vigore dal 2 settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — A. DIAZ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 113. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 settembre 1923, n. 1987.
Attribuzioni del Commissario straordinario nominato per talune Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie, scavi e musei, nonchè per l'amministrazione dei beni della Corona retrocessi al Demanio e l'Ufficio per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 27 giugno 1907, n. 386;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Sopraintendenze ai monumenti e alle gallerie di Napoli, di Bari e di Reggio Calabria, la Sopraintendenza agli scavi e musei di Napoli e le direzioni del Museo nazionale di Napoli e degli scavi di antichità di Pompei, l'amministrazione dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato e dati in consegna al Ministero della pubblica istruzione, l'Ufficio per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte di Napoli sono posti temporaneamente alla dipendenza di un Commissario straordinario sedente in Napoli, al quale sono demandate tutte le attribuzioni spettanti ai capi degli uffici ed istituti predetti.

Spetta altresì al Commissario straordinario:

a) di condurre una ampia indagine su tutto il personale e su tutti i servizi delle anzidette Soprintendenze di Napoli e di Reggio Calabria e degli istituti ed uffici da esse dipendenti;

b) di fare proposte al Ministro circa la organizzazione da darsi stabilmente agli uffici, onde assicurarne il buon andamento e renderne più agili le funzioni;

c) di deliberare, col consenso del Ministro, la eliminazione di personale avventizio e salariato, per esuberanza di numero, per scarso rendimento o per demeriti verso l'amministrazione.

Art. 2.

Un architetto e un ispettore appartenente ai ruoli del personale delle antichità e belle arti saranno incaricati dal Ministro di coadiuvare il Commissario straordinario, assumendo rispettivamente la direzione dei servizi tecnico-artistici per la conservazione e il restauro dei monumenti e dei servizi tecnico-scientifici degli scavi di antichità e dei musei.

Art. 3.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà stabilita l'indennità speciale da corrispondersi al Commissario straordinario durante la sua missione.

Art. 4.

E' nominato Commissario straordinario il comm. dott. Ugo Frascherelli, direttore capo-divisione nel Ministero della istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Racconigi, addì 9 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 126. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 giugno 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Massafiscaglia (Ferrara).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 giugno 1923, sul decreto che scoglie il Consiglio comunale di Massafiscaglia, in provincia di Ferrara.

MAESTÀ,

In seno all'amministrazione di Massafiscaglia, sorta dalle elezioni del 17 dicembre scorso, si sono manifestati aspri dissensi la cui ripercussione nella popolazione è stata causa di una serie di incidenti che hanno turbato l'ordine pubblico ed acuito la tensione degli animi, determinando le dimissioni di 11 consiglieri sui 20 assegnati al Comune.

Non essendo possibile, nelle presenti condizioni dell'ordine pubblico in un ambiente tuttora agitato e diviso, far luogo alle elezioni suppletive, ed occorrendo d'altro canto assicurare la regolare attività della civica azienda, si rende indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Massafiscaglia, in provincia di Ferrara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Amerigo Cecchi, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1923.
Sostituzione del commissario per la lingua tedesca presso la Commissione esaminatrice per i concorsi a dodici posti di addetto consolare e ad altri tre posti di addetto consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i decreti in data 22 settembre 1923 coi quali veniva nominata la Commissione esaminatrice per i concorsi a dodici posti di addetto consolare e ad altri tre posti di ad-

detto consolare (per i funzionari già appartenenti a questa amministrazione).

Constatato che il prof. G. A. Borgese, già nominato come commissario per la lingua tedesca, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per ragioni di salute;

Determina:

In sostituzione del prof. G. A. Borgese, fungerà come Commissario per la lingua tedesca presso la predetta Commissione il prof. Rodolfo Bottacchiari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1923.

Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1923.
Divieto alla « Associazione Torrese di mutua assicurazione della Marina mercantile italiana » di Torre del Greco di assumere nel Regno nuovi rischi di assicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Considerato che la « Associazione Torrese di mutua assicurazione della Marina mercantile italiana », con sede in Torre del Greco (Napoli), non ha integrato la prescritta cauzione minima, entro il termine fissato dall'art. 65 del citato decreto;

Determina:

Alla « Associazione Torrese di mutua assicurazione della Marina mercantile italiana », con sede in Torre del Greco (Napoli), è fatto divieto di assumere nel Regno nuovi rischi di assicurazione.

Roma, addì 19 settembre 1923.

Il Ministro: Corbino.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(1ª *pubblicazione*).

E' stata chiesta la rettifica della intestazione dei buoni del tesoro settennali di prima serie n. 839 e 840 di L. 10,000 ciascuno, intestati erroneamente ad Albergoni Guido fu Agostino, perchè giusta l'atto di notorietà in data 20 agosto 1923 redatto presso la R. pretura di Crema, i detti buoni dovevano essere invece intestati ad Albergoni Pietro Guido Secondo fu Agostino.

Si diffida perciò chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 25 settembre 1923.

p. Il direttore generale: Cirillo.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 1° al 7 ottobre 1923 è stata fissata in L. 424 rappresentanti 100 dazio nominale e 324 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del credito e delle assicurazioni private.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	133 92	Belgio	114 60
Londra	99 57	Olanda	8 62
Svizzera	389 43	Pesos oro	16 55
Spagna	303 50	Pesos carta	7 28
Berlino (al milione)	0 2004	New-York	21 775
Vienna	0 0305	Oro	420 15
Praga	65 30		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 89
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	88 90

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	133 60	Belgio	113 77
Londra	99 22	Olanda	8 55
Svizzera	389 31	Pesos oro	16 52
Spagna	304 —	Pesos carta	7 25
Berlino (al milione)	0 17	New-York	21 815
Vienna	0 03	Oro	420 92
Praga	65 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 91
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	88 88

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 17-18 degli attestati di trascrizione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di settembre 1921.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 17-18 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno IX (1921), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, greggi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.			
4-12-1919	Concerie Italiane Riunite (Società anonima) a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pelli e cuoi	176-87	18899	19-9-1921
14-10-1919	Fletcher Hardware Company Ltd., a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: metalli non fucinati o parzialmente fucinati, coltelleria e utensili di taglio, oggetti in metallo, attrezzi per ingegneria, architettura e costruzioni, merletti di cotone, trine di cotone, nastri e lacci di cotone per calzature e simili, prodotti di lino e di canapa, esclusi nastri, minuterie di lino e simili; lanerie, filati di lana, lavori in crine, escluse cinghie per macchine e simili. (Già registrato nella Gran Bretagna ai nn. 31104, 124006, 383712 e 383714).	176-26	18634	3-9-1921
14-11-1919	Ohio Leather Company, a Girard, Ohio, (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pelli di vitello conciate e rifinite (Già registrato negli S. U. d'America al n. 126603).	176-28	18768	3-9-1921
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).			
20-12-1919	Della Torre Giulio e Forneri Mario, a Cuneo	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato e affini	176-66	18851	12-9-1921
29-12-1919	Fiore Alessandro, a Marsiglia (Francia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: salse e concentrati di pomodoro, di peperoni, melanzane in conserva e simili prodotti alimentari, come pure fichi, noci e uva secca (Già registrato in Francia al n. 15109).	176-60	18842	9-9-1921
26-12-1919	Pintus Giov. Batta e Antonio Fratelli (Ditta), a Ozieri (Sassari)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dolci, confetterie, liquori e bevande alcooliche	176-56	18837	9-9-1921
2-7-1921	Prima Spremitura Triestina d'Olio Luzzatti e C. (Società anonima) a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii commestibili	176-18	21701	1-9-1921
16-7-1921	Prima Spremitura Triestina d'Olio Luzzatti e C. (Società Anonima) a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii commestibili	176-19	21702	1-9-1921
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse			
24-5-1920	Andreoli Guglielmo, a Verona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	176-13	19736	1-9-1921
24-5-1920	Andreoli Guglielmo, a Verona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vermouth bianco	176-14	19737	1-9-1921
11-10-1919	Grassi Rodolfo, a Bari	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori	176-25	18632	3-9-1921
18-12-1919	Valenza-Martinez Solai e C. (Ditta), a Pantelleria (Trapani)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini moscato e vini in genere	176-52	18832	9-9-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.			
23-12-1919	Fabbrica Italiana Prodotti « Cremona » (Ditta), a Cremona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la cura della pelle, per toletta e per l'igiene in genere	176-85	18896	19-9-1919
6-12-1919	Federici Pietro, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli da toletta e igienici	176-67	18860	12-9-1921
19-12-1919	Hough Hoseason and Company Limidet, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere, pasta ed altri preparati per i denti (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 388153).	176-53	18834	9-9-1921
4-12-1919	Saponificio Italiano e Prodotti Affini Luigi Musso fu Luigi (Ditta), a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi	176-29	18800	3-9-1921
9-12-1919	Marchand Robert (Ditta), ad Amburgo (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: essenze, estratti, tinture, polveri e grassi per cosmetici e scopi igienici; olii eterei, pillole, pastiglie, tabloidi, pomate, acqua per bocca, acqua per capelli, sostanze odorose, sostanze aromatiche, sostanze di base per profumeria ed elementi di profumeria, profumerie (Già registrato in Germania al n. 235622).	176-41	18813	7-9-1921
4-12-1919	Saponificio Italiano e Prodotti Affini Luigi Musso fu Luigi (Ditta, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi	176-30	18801	3-9-1921
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).			
12-12-1919	Aston Chain e Hook Company, Limited, a Erdington, Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rasoi e lame di rasoi (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 390350).	176-44	18821	7-9-1921
11-12-1919	Ciabotti Ciro, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: voltapagine	176-43	18818	7-9-1921
19-12-1919	Coralli E. e A. Fratelli (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli in celluloide, tartaruga, osso, bufalo, jais, avorio e argenteria per scopi tecnici, industriali e per ornamento personale femminile	176-83	18892	19-9-1921
18-12-1919	Harper A. Sons e Bean, Limited, a Dudley, Worcester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a combustione interna e loro parti, cambi di velocità, freni, innesti a frizione; parti di motocicli, carrozzette per cicli e automobili e parti stampate o di fusione di tali macchine, ed accessori; automobili e motocicli (Già registrato nella Gran Bretagna ai nn. 392307, 392308 e 392309).	176-51	18830	9-9-1921
12-12-1919	Magliola Luigi Antonio (Ditta), a Biella (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie	176-64	18846	12-9-1921
20-12-1919	Rossi Gino, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di argenteria in genere, come servizi da toletta, da caffè, oggetti artistici e di fantasia	176-84	18893	19-9-1021
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.			
17-12-1919	Fabbrica Italiana Lamine Milano (F. I. L. M.), (Società), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: films cinematografiche, positive e negative; apparecchi cinematografici, di	176-81	18886	19-9-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		presa e di proiezione; accessori cinematografici, prodotti fotografici, apparecchi e accessori fotografici, lastre fotografiche, carte fotografiche, pellicole fotografiche, films pack			
30-12-1919	Grisau Maurizio, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampadine elettriche ed altro materiale elettrico, come per esempio ferri da stiro, apparecchi di riscaldamento elettrico di ogni tipo e sistema	176-63	18845	12-9-1921
11-12-1919	Tognoli Giuseppe e Tognoli Guido, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchina calcolatrice	176-42	18817	7-9-1921
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.			
6-12-1919	Metallurgica Bresciana già Tempini, a Brescia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: armi	176-75	18874	13-9-1921
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
8-12-1919	Bell's United Asbestos Cy. Ltd., a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: blocchi e piastrelle in calcestruzzo di cemento, pezzi, piastre, piastrelle e condotti in cemento, asbesto per costruzioni e decorazioni edilizie e dispositivi innovati meccanici ed architettonici da usarsi in costruzioni edilizie e per la protezione delle costruzioni contro gli incendi	176-76	18875	13-9-1921
30-12-1919	Twyfords Limited, a Hanley, Stafford (Gran Brettagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: terraglie per uso sanitario e casalingo (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 350410).	176-61	18843	12-9-1921
30-12-1919	Twyfords Limited, a Hanley, Stafford (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: porcellane e terraglie (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 373524).	176-62	18844	12-9-1921
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
4-12-1912	Fiammiferi di Torino - Ing. L. Vigitello e C. (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fiammiferi	176-88	18900	19-9-1921
12-12-1919	Isko Company, a Detroit, Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: unità refrigeranti	176-45	18882	7-9-1921
		CLASSE X. — Lavori in legno, sughero, ecc., arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per lo sport.			
17-12-1919	Harrod's Stores, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tappeti ed altre coperture per pavimenti	176-48	18826	7-9-1921
		CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.			
19-12-1919	Hugo Guckenheimer (Ditta), a Nürnberg (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pennelli, specialmente pennelli da barba e spazzole (Già registrato in Germania al n. 233937).	176-54	18835	9-9-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.**			
26-11-1919	Bruni Santo (Società in accomandita semplice), a Brescia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette	176-65	18848	12-9-1921
7-11-1919	Essex Motors (Società), a Detroit, Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili (Già registrato negli S. U. d'America al n. 126596).	176-27	18756	3-9-1921
2-12-1919	Kelly Springfield Tire Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchioni pneumatici in caucciù (Già registrato negli S. U. d'America al n. 126302).	176-74	18872	13-9-1921
12-12-1919	Paige-Detroit Motor Car Company, a Detroit-Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli automobili (Già registrato negli S. U. d'America al n. 124985).	176-21	18348	3-9-1921
9-12-1919	Palmer Tyre Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copertoni pneumatici ed elastici fatti di gomma (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 393082).	176-40	18812	6-9-1921
29-11-1919	Traffic Motor Truck Corporation, a St. Louis, Missouri (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: autocarri (Già registrato negli S. U. d'America al n. 126914).	176-31	18789	6-9-1921
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**			
31-12-1920	D'Agostini Alessandro e C. (Ditta), a Pontecchio (Rovigo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: canapa greggia e pettinata e suoi sottoprodotti	176-16	20770	1-9-1921
22-7-1920	Dollfus-Mieg e C.ie (Societé anonyme), a Mulhouse (Francia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati, reti, fili, lacci, nastri, merletti, tulle, tessuti e articoli di passamaneria, di ricamo, di berretteria, in cotone, seta, lino, lana, juta, ortica, seta artificiale ed altre materie tessili, in oro, argento fini o similari, ed altri metalli qualsiasi, quali sieno le combinazioni di questi diversi prodotti fra loro, la loro struttura e costituzione, libri, stampati, e lavori donneschi di ogni genere (Già registrato in Francia al n. 6-2).	176-15	19749	1-9-1921
10-10-1919	Petri e Ferrari (Ditta), a Castelnuovo di Garfagnana (Massa Carrara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati cucirini	176-24	18627	3-9-1921
10-10-1919	Petri e Ferrari (Ditta), a Castelnuovo di Garfagnana (Massa Carrara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone	176-23	18626	3-9-1921
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari, d'uso d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**			
16-12-1919	Coen S. di P. e C. (Ditta), a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: abiti di casa o da letto per uomo (piyamas)	176-47	18824	7-9-1921
13-12-1919	Marckewicz Regina ved. Schiavi, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto depilatorio in polvere o in crema e apparecchi depilatori	176-78	18883	13-9-1921
14-3-1921	Steno Pelatti (Ditta), a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli	176-17	21138	1-9-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.			
13-12-1919	A. Raimondi (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli in gomma in genere, quali anelli di gomma, per livelli, guanti di gomma per industrie, lastre di gomma per guarnizioni, tubi in genere e speciali per pozzi neri, vesciche per palloni (foot-bals), ecc.	176-79	18884	13-9-1921
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
6-12-1919	Perry Edmund Stephen, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne di acciaio Già registrato nella Gran Bretagna al n. 391289).	176-37	18808	6-9-1921
26-12-1919	Thames Paper Company, Limited, a Purfleet, Essex (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cartone (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 312454).	176-58	18839	9-9-1921
26-12-1919	Thames Paper Company, Limited, a Purfleet, Essex (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cartoncino (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 313253).	176-59	18840	9-9-1921
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
5-12-1919	Caciagli Ida, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per il trattamento delle dismenorree, salpingiti, coliche uterine, nevralgie, ecc.	176-89	18901	19-9-1921
5-12-1919	Caciagli Ida, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti per il trattamento delle affezioni ginecologiche acute, subacute, croniche	176-90	18902	19-9-1921
13-7-1921	Famiracoli Vittorio, a Montaione (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico per la cura degli occhi	176-20	21705	1-9-1921
4-12-1921	Società anonima italiana prodotti chimici « Zodiac », a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per iniezioni ipodermiche	176-32	18802	6-9-1921
4-12-1919	Società anonima italiana prodotti chimici « Zodiac », a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fermento lattico	176-33	18803	6-9-1921
4-12-1919	Società anonima italiana prodotti chimici « Zodiac », a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per iniezioni ipodermiche	176-34	18804	6-9-1921
6-12-1919	Società anonima italiana prodotti chimici « Zodiac », a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ricostituente organico e del sistema nervoso	176-36	18807	6-9-1921
26-12-1919	Società industrie chimiche « Ittiolo », a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico, pomate e cosmetici	176-55	18836	9-9-1921
26-12-1919	Victor Electric Corporation, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi medici, chirurgici ed elettrici; apparecchi e congegni di ogni specie usati in unione con le applicazioni di elettricità sul corpo umano	176-57	18838	9-9-1921
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.			
8-12-1919	Aladdin Products Co, a Chicago, Illinois, (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze coloranti minerali miste a sapone, in genere	176-77	18876	13-9-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
27-11-1919	Castagnoli Vittorio - Prodotti chimici - (Ditta), a Prato (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composti chimici coloranti per la tintura di stoffe e filati	176-70	18865	12-9-1921
1-12-1919	Cristiani Giuseppe e C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	176-73	18869	13-9-1921
18-12-1919	Fabbrica inchiostri, gomme e affini «Figea», a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostri e gomme liquide	176-49	18827	7-9-1921
18-12-1919	Fabbrica inchiostri, gomme e affini «Figea», a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	176-50	18828	7-9-1921
23-12-1919	Fabbrica italiana prodotti «Cremona» (Ditta), a Cremona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostri, creme per calzature, cera per pavimenti e vernici e pasta per metalli in genere	176-86	18897	19-9-1921
9-12-1919	Imperial Varnish e Color Co. Ltd., a Toronto, Canadà	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vernici, tinte, lacche, smalti, colori a olio, gomma lacca, lacche giapponesi, liquidi disseccativi o altri disseccativi o preparazioni di finitura per pavimenti e muri (Già registrato nel Canadà al n. 68/16641).	176-38	18810	6-9-1921
4-10-1919	Ingham Clark Robt. e C., Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vernici (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 394587).	176-22	18614	3-9-1921
9-12-1919	Laboratorio industriale (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme per calzature, gialle o nere	176-71	18867	13-9-1921
9-12-1919	Laboratorio industriale (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme per calzature, gialle o nere	176-72	18868	13-9-1921
9-12-1919	Sissons Brothers e Co. Limited, a Bankside, Sculcoates, Hull (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tinte, tempere, smalti, vernici, colori a olio, lacche, composizioni antiputride, olii e grassi	176-39	18811	6-9-1921
13-12-1919	Yankee Polish Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vernici e lucidi per cuoio	176-68	18862	12-9-1921
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
10-6-1919	M. Cardell Oswald e Co. (Ditta), a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli per veterinaria, agricoltura, orticoltura e sanitari (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 388663).	176-11	18033	1-9-1921
10-6-1919	M. Cardell Oswald e Co. (Ditta), a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli per veterinaria, agricoltura, orticoltura e sanitari, esclusi carta e articoli simili alla carta per fumigazioni e disinfezioni (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 390596).	176-12	18034	1-9-1921
18-12-1919	Laboratorio chimico del dott. G. Adanti (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici ed affini in genere	176-82	18889	19-9-1921
17-12-1919	Jaffe Emilio, a Chiavari (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strofinaccio per pulire metalli, batuffoli per pulire metalli, liquido detersivo per metalli, detersivi in genere	176-69	18863	12-9-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
4-12-1919	Società anonima italiana prodotti chimici « Zodiac », a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità e prodotti chimici, farmaceutici, di profumeria, medicinali, igienici	176-35	18805	6-9-1921
17-12-1919	Società italiana prodotti esplodenti (S. I. P. E.), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici in genere; prodotti esplodenti (polveri ed esplosivi da caccia, da mina e da guerra); prodotti farmaceutici; prodotti fotografici; prodotti coloranti	176-80	18885	13-9-1921
13-12-1919	Usines de Produits Chimiques S. A. (Ditta), a Lucerna (Svizzera)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti, liquidi per riparazioni di camere d'aria, pneumatici e simili, e prodotti per la conservazione del caucciù	176-46	18823	7-9-1921

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di Commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico: « *Les marques internationales* ».

Roma, 3 ottobre 1922.

Il direttore: G. Giuliozzi.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale per l'istruzione industriale, approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Benevento, è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di tecnologia e di disegno tecnologico.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, scritte su carta bollata da L. 2 e corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato, e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti tali da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal presidente, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere;

f) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*), debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), il personale delle scuole industriali dipendente dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati

dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare, riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria. L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917, tra il Ministero delle finanze e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 7700 oltre l'indennità carovivere.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di cui due di L. 900 e due di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 800 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 600.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento approvato con Regio decreto del 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 19 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli art. 100, 139 e seguenti del regolamento generale sull'istruzione industriale approvato con Regio decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'economia nazionale è aperto il concorso, per titoli e per esami al posto di direttore della Regia scuola industriale di Cagliari, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche fondamentali (tecnologia meccanica, macchine od elettrotecnica) e della direzione delle officine e dei laboratori annessi alla scuola.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli insegnanti titolari stabili degli istituti e delle scuole industriali che abbiano i requisiti richiesti. Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 debbono pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita;

2° Tutti quei titoli o lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

3° L'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

Art. 3.

Le prove di esame, salvo il disposto dell'art. 150 del regolamento generale avranno luogo a Roma, in data da comunicare agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice, la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il direttore prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile.

Art. 6.

Lo stipendio del direttore prescelto è stabilito in L. 10,000 annue oltre i supplementi di stipendio previsti dal decreto Reale 3 aprile 1921, n. 591 e l'indennità caro-viveri.

Nominato stabile il predetto direttore continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di cui due di L. 900 e due di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 800 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 600 annue.

Art. 7.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento approvato con Regio decreto 18 giugno 1922, numero 1185.

Roma, addì 19 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale per l'insegnamento industriale approvato con Regio decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Forlì, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di capo officina falegname modellista.

Lo stipendio iniziale è di L. 6500 oltre l'indennità caro-viveri.

Nominato stabile, continuerà a percepire tale stipendio, con diritto a sette aumenti quadriennali di L. 700 ciascuno, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11,400.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perveranno dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme legalmente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti tali da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante;

e) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

Le notizie contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti:

f) l'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

I certificati indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo alla Regia scuola industriale di Forlì, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il capo officina prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole sarà nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917, tra il Ministero delle finanze e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento generale approvato con Regio decreto 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 19 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale sull'istruzione professionale approvato con Regio decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Benevento, è aperto, per titoli e per esami, il concorso al posto di capo officina falegname.

Lo stipendio iniziale è di L. 6500 oltre l'indennità caro-viveri.

Nominato stabile, continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali di L. 700 ciascuno, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11,400.

Art. 2.

Le domande di ammissione su carta bollata da L. 2 dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme legalmente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti tali da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante;

e) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

Le notizie contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti:

f) l'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati indicati nelle lettere *b*), *c*), e *d*), debbono essere di data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), il personale delle scuole industriali, dipendente dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo alla Regia scuola industriale di Benevento, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4. — Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, a cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5. — Il capo officina prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero delle finanze e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è stabilito nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6. — Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 19 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.